focus

INDENNITÀ UNA TANTUM



agg. 24 giugno 2022



Via M. Amari n. 7 – 93100 Caltanissetta – www.cdlvitale.it







Il presente focus si propone di realizzare un esame¹ del beneficio (*Indennità una tantum*) previsto dagli artt. 31, 32 e 33 del <u>D.L. 17 maggio 2022, n. 50</u> – Decreto Aiuti – (di seguito riportati).

L'aggiornamento si è reso necessario per la rettifica (pubblicata nella G.U.) all'art. 33 nonché per l'intervenuto art. 36 del D.L. 21 giugno 2022 n. 73 e di diversi documenti di prassi².

Per quali soggetti, con quali modalità?

Lavoratori dipendenti, pubblici e privati, collaboratori coordinati e continuativi, percettori di misure di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL), pensionati, lavoratori domestici, percettori del reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi e professionisti con diverse modalità.

Il beneficio (Indennità una tantum) sarà liquidato

in via automatica

Lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e determinato (esclusi gli operai agricoli) ancorché part-time, somministrati e stagionali, in forza nel mese di luglio 2022³, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro assumano o meno la natura di imprenditore. L'una tantum spetta a condizione di aver beneficiato dell'esonero dello 0,80%⁴ per almeno una mensilità nel periodo 1.1-23.6.2022⁵ e si produca dichiarazione (vedi avanti) di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale o beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'esonero contributo dello 0,80% spetta su base mensile per tredici mensilità, [purché] non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima



Cosa accade se non lo ha usufruito?

¹ Si attende per i lavoratori autonomi e professionisti, apposito decreto ministeriale.

Messaggio INPS 13 giugno 2022 n. 2397, Messaggio INPS 21 giugno 2022 n. 2505, Circolare INPS 24 giugno 2022 n.
 73 e Messaggio INPS 24 giugno 2022 n-2559

³ Cfr. INPS, Masg. 2505/2022, Circ. 73/2022. Se cessato prima del 30 giugno l'indennità non spetta. Sembrerebbe, di converso, che il rapporto cessato nel corso del mese di luglio 2022 consente l'erogazione dell'indennità stessa.

⁴ Come precisa la Circ. 73 la fruizione dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità in trattazione.

⁵ La norma si esprime nel senso di aver beneficiato nel *primo quadrimestre dell'anno 2022 ... dell'esonero ... per almeno una mensilità*. La Circ. 73/2022 indica che, su concorde parere del MLPS, il *periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente* [23 giugno 2022] *la pubblicazione* della cit. circolare.

La norma nulla indica su come comportarsi in caso di assunzioni dopo il 1° maggio. Se in forza a luglio e ha avuto un rapporto di lavoro in tutto o in parte nel primo quadrimestre presso altro datore di lavoro presso il quale ha beneficiato dell'esonero sembra competere l'una tantum.

Percettori di misure di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL) purché percepiscano le prestazioni nel mese di giugno 2022

Titolari di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione⁶ purché risultino residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 e il relativo trattamento sia decorrente prima del 30 giugno 2022 e con reddito personale assoggettabile ad IRPEF (quindi al netto di eventuali contributi previdenziali ed assistenziali)⁷ non superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro⁸ (la verifica del reddito sarà effettuata successivamente in quanto il beneficio sarà corrisposto sulla base dei dati disponibili⁹).

in via automatica

Percettori dell'indennità di disoccupazione agricola purché la percepiscano con competenza del 2021

Percettori del reddito di cittadinanza a condizione che nel nucleo familiare non sia presente almeno un beneficiario lavoratore dipendente

Percettori dell'indennità erogate nel quadro delle misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport se beneficiari di tale indennità nel 2021

⁶ Come indicato nella Circ. 73 tra *i trattamenti di accompagnamento alla pensione devono intendersi ricompresi:*

⁻ l'APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;

⁻ l'APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni;

⁻ l'indennizzo commercianti di cui al D.lgs 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni;

⁻ gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;

⁻ le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

⁻ l'indennità mensile del contratto di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.

⁷ La Circ. 73 precisa che per i contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale

⁸ Per il 2° co. dell'art. 32 Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

⁹ Sempre la Circ. 73 individua i redditi utili per l'individuazione del reddito del 2021

Collaboratori coordinati e continuativi a condizione che i relativi contratti siano attivi alla data di entrata in vigore del decreto – 18 maggio 2022 – e siano iscritti alla Gestione separata INPS. I soggetti non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta purché con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021

Lavoratori domestici purché uno o più rapporti di lavoro siano in essere al 18 maggio 2022

su domanda

Lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti purché abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate nel 2021 e possiedono, sempre per il 2021 un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 35.000 euro

Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo a condizione che essi abbiano nel 2021 almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 35.000 euro

Lavoratori autonomi occasionali purché, nel 2021, abbiano accreditato almeno un contributo mensile e che siano iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio a condizione di essere iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata, di essere titolari di partita IVA attiva con reddito nell'anno 2021 per le medesime attività superiore a 5.000 euro

ALERT

Escludendo i <u>pensionati per i quali sono individuate esclusioni</u> il D.L. non indiviua esclusioni nella determinazione del reddito.

Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia alle modalità individuate dalla <u>Circolare INPS 24 giugno 2022 n. 73</u>.

I criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti (quest'ultimi iscritti alle gestioni INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) saranno determinati da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni

enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30.6.1994, n. 509

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali,

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti,

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri,

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti,

Cassa nazionale del notariato,

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali,

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO),

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL),

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM),

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF),

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV),

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA),

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime,

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI),

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Quale importo?

L'importo determinato è € 200,00 per tutti i soggetti prima indicati salvo che per i lavoratori autonomi e i professionisti il cui importo sarà determinato con il previsto decreto.

Tale importo non concorre alla formazione del reddito.

Nel D.L., per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, è specificato che esso non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Nel caso di più rapporti di lavoro (es.: due contratti part-time con datori di lavoro diversi) compete una sola volta. Così come sarà corrisposta una sola volta nel caso di titolari di trattamento pensionistico che svolgono contemporaneamente attività lavorativa.



Nel caso ricorra tale condizione il msg. INPS 2397, confermato dalla Circ. 73/2022, precisa che il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell'indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest'ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.

La Circ. 73/2022 precisa che Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità di 200 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.

La Circ. precisa, inoltre, che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la

predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

Quando sarà erogato?

Quanto sara erogato:		
A luglio 2022 per i	lavoratori dipendenti, pubblici e privati.	
	ALERT	

Come precisa la Circ. 73/2022 – anticipata dal Msg. n. 2505/2022 – la predetta indennità verrà erogata, ... con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), ..., ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi)

pensionati

lavoratori domestici

percettori del reddito di cittadinanza

Dopo l' invio	
dell'UNIEMENS di	
Luglio 2022 per i	

Percettori di misure di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL)

Percettori dell'indennità di disoccupazione agricola

Collaboratori coordinati e continuativi

Percettori dell'indennità erogate nel quadro delle misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo Lavoratori autonomi occasionali purché, nel 2021, abbiano accreditato almeno un contributo mensile e che siano iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Tempi da determinarsi con D.M.

per i lavoratori autonomi e professionisti

Cosa farà il datore di lavoro?

Erogherà, dopo aver acquisito la richiesta/dichiarazione del lavoratore, l'indennità una tantum di 200 euro

Come specifica il <u>Dossier parlamentare del 24 maggio 2022</u> i parametri richiesti perché i suddetti lavoratori possano accedere alla misura sono i seguenti:

- che essi non siano titolari dei trattamenti di cui all'art. 32 (pensione, assegno sociale, assegno di invalidità ed altre tipologie: cfr. infra art. 32);
- che essi nel primo quadrimestre dell'anno 2022¹⁰ abbiano beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.
- Compenserà la/e somma/e erogata/e sulla denuncia UNIEMENS di Luglio 2022

Il Msg. INPS 2397, come integrato dal Msg. 2505 e precisato dalla Circ. 73, indica, per l'Uniemens di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, le relative Modalità di esposizione. In particolare, per la Sezione <PosContributiva> del flusso i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <Denuncialndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore "N":
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese "06-07/2022";
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

Per le altre situazioni si rinvia alla cit. Circ. INPS 73/2022.

Schema di richiesta/dichiarazione del lavoratore da produrre al (solo) datore di lavoro al quale si richiede l'erogazione dell'*una tantum* ¹¹ ¹²



I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni ..., non sono tenuti a rendere tale dichiarazione

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50		
Io sottoscritto/a Cognome		
CF in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso,		
codice fiscale (p.IVA),		
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 DICHIARO		
 di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022; di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019; che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità; che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità; di essere consapevole che l'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021 		
 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore); di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata. 		
Allego copia del documento di identità.		
Data Firma del dipendente		

¹¹ Il facsimile, allegato al Msg. INPS 2559/2022, costituisce, come indicato dall'INPS stesso, solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

¹² Come precisato da ultimo con la Circ. 73/2022 il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza il trattamento dei dati e l'esibizione/invio della presente dichiarazione agli organi preposti per il controllo.

Data	Firma del dipendente

Normativa di riferimento 13

Art. 31 Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.

D.L. 21.6.2022 n. 73

Art. 36 Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

- 1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.
- 2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
- 3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
- 4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-

¹³ Collegamenti ipertestuali grazie a Normattiva

<u>legge 30 settembre 2003, n. 269</u>, convertito con modificazioni, dalla <u>legge 24 novembre 2003, n. 326</u>, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 32 Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

- 1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
- 2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
- 3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile.
- 4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
- 5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
- 6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
- 7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
- 8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008.
- 9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli <u>articoli</u> <u>1</u> e <u>15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22,</u>è riconosciuta dall'Inps una indennità una

tantum pari a 200 euro.

- 10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.
- 11. L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- 12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro.
- 13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli <u>articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</u> che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- 14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- 15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'<u>articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</u> con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'<u>articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</u>, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
- 17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.
- 18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.
- 19. L'indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- 20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
- 21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 33 Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

- 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.
- 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32 [rettifica in GU 7.6.2022 n. 131, in precedenza da 1 a 3], nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.
- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Normativa di richiamo

articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Prassi di riferimento

INPS Msg. 13.6.22 n. 2397 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti), All. n. 1 (Variazione del piano dei conti)

INPS <u>Msg. 21.6.2022 n. 2505</u> (Messaggio n. 2397/2022. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Precisazioni)

INPS <u>Circ. 24.6.2022 n. 73</u> (Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 -

Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti), All. n. 1 (Variazione del piano dei conti)

INPS Msg. 24.6.2022 n. 2559 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Dichiarazione del lavoratore), All. n. 1 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) - Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

Flusso UNIEMENS avviato con messaggio INPS 25 maggio 2009, n. 011903 -

INPS <u>Circ. 22.3.22 n. 43</u> (Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti)